

## **Inquadramento normativo della produzione di biometano da rifiuti**

Il D.m. interministeriale 2 marzo 2018, "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è il principale riferimento normativo per quanto attiene il biometano, insieme al d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 ed al d.m. 5 dicembre 2013.

Il d.m. 2 marzo 2018 afferma che: *"Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione", prevedendo quindi esplicitamente non solo che la produzione possa essere fatta a partire da rifiuti, ma che, anzi, sia una casistica da preferire.*

L'art. 1 del d.m. reca poi: *"Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata «Autorità», con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1."*

Il GSE ha emanato le procedure attuative del d.m. citato, approvate dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti il 12/06/2018.

Per valutare le caratteristiche del biometano, pertanto, si deve fare riferimento sia al d.m. che alla procedura attuativa del GSE.

Come riportato dal documento del GSE: *"Tale procedura mira a fornire le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal Decreto, dalla regolazione e dalla normativa tecnica in materia di produzione e di immissione in rete del biometano"*.

Si riporta di seguito uno stralcio dei paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 della procedura, che illustrano compiutamente il quadro regolatorio del biometano, citando esplicitamente le numerose norme tecniche di riferimento:

### *"1.2.1 Normativa sulla qualità del biometano*

*Il Decreto tiene conto delle evoluzioni della normativa tecnica, comunitaria e nazionale, in materia di qualità del biometano intervenute successivamente all'approvazione del previgente DM 5 dicembre 2013, ivi inclusi il compimento del mandato M/4751 da parte del CEN, finalizzato all'individuazione degli standard europei relativi alle specifiche di qualità del biometano e la conseguente cessazione dello standstill sulla qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale.*

*A livello nazionale, la disciplina in materia di qualità del biometano è in parte assegnata, oltre che alla normativa primaria, anche alla regolazione, per le parti che interessano i Gestori delle reti stesse.*

*Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28/11, infatti, l'Autorità emana specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale. Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, tali direttive devono, tra l'altro, stabilire " [...] le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale; - favorire un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza."*

*L'attuale quadro della normativa tecnica di riferimento per la qualità del biometano è costituito da:*

1) il decreto ministeriale 18 maggio 2018 recante “Gas combustibile, aggiornamento regola tecnica” che aggiorna il decreto 19 febbraio 2007 in materia di regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare;

2) l’Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas dell’Autorità e s.m.i. recante “Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi”, per le parti afferenti alle caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale;

3 ) le norme UNI EN approvate nell’ambito del mandato M/475:

- UNI EN 16723-1:2016 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”,

- UNI EN 16723-2:2017 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione”;

4) la norma UNI EN 16726:2016 recante “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”, approvata nell’ambito del mandato M/4002 stabilisce i requisiti che si applicano sia al gas naturale che al biometano;

5) il rapporto tecnico del CIG UNI/TR 11537:2016 (che aggiorna e sostituisce il rapporto UNI/TR11537:2014) in materia di immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale;

6) la norma UNI/TR 11677:2017 recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di biometano in autotrazione.

(...)

#### 1.2.2 Regolazione ARERA

Come richiamato al paragrafo precedente, l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 ha disposto che l’Autorità emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui Gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

(...)

In particolare, l’Autorità ha stabilito quanto segue:

• il Gestore di rete deve accertare che il biometano da immettere in rete, ivi inclusa l’odorizzazione, risponda alle specifiche tecniche e agli altri requisiti previsti dalla delibera e dalla normativa tecnica vigente;

• il Produttore di biometano garantisce che il biometano da immettere nella rete sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione o di capacità e assicura che, in relazione alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all’impiego dalle norme tecniche vigenti in materia.

Il biometano deve, tra l’altro, essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.”

Il paragrafo 3.1.1 elenca poi i materiali utilizzabili, comprendendo esplicitamente i rifiuti, indicati con i codici EER relativi, tra i quali il codice 200108.

Con delibera n. 27/2019 ARERA ha aggiornato il quadro normativo dell’Autorità relativo al biometano, citando numerose norme tecniche di riferimento, tra le quali, in particolare:

- norma UNI EN 16726 “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”;
- norma UNI EN 16723-1 “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”;
- norma UNI EN 16723-2 “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche per combustibile per autotrazione”;
- Rapporto Tecnico UNI/TR 11677 “Biometano per uso diretto in autotrazione”;

- Rapporto Tecnico UNI/TR 11722 “Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa”;
- Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 17238 “Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana”;
- Rapporto Tecnico UNI/TR 11537.

E’ pertanto evidente che esiste un quadro tecnico-normativo ricco ed esaustivo che regola la produzione del biometano e le sue caratteristiche.

Nel caso in cui il biometano sia prodotto a partire da rifiuti, resta da chiarire l’aspetto della “cessazione della qualifica di rifiuto”, disciplinata dall’art. 184-ter del d.lgs 152/06, in quanto si intende originare un prodotto (il biometano) a partire da un rifiuto, considerando il fatto che non risultano ad oggi Regolamenti comunitari.

Visto quanto esposto, e considerato che il d.m. 2 marzo 2018 è un decreto interministeriale firmato anche dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si ritiene che le previsioni del d.m. citato e della procedura operativa possano considerarsi criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto per la produzione di biometano.

**L’autorizzazione alla produzione di biometano non è quindi un “end of waste” caso per caso, ma una cessazione di qualifica del rifiuto disciplinata da criteri nazionali**, pertanto non impattata dalla Sentenza Consiglio di Stato n. 1229/2018.

A conferma di ciò, è possibile verificare che tali criteri sono perfettamente coerenti con quanto disposto dall’art. 184-ter, che disciplina i contenuti che i criteri devono avere.

L'art. 184-ter del d.lgs 152/06 prevede infatti che:

*“1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

*2. (...) I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.”*

E’ già stato ricordato come il d.m. sia un decreto interministeriale, firmato anche dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: risulta pertanto rispettato quanto indicato dal comma 2 dell’art. 184-ter..

Rispetto ai contenuti previsti dal comma 1 dell'art. 184-ter, si può affermare che:

- relativamente al punto a): è evidente che il biometano venga utilizzato per scopi specifici: esso viene addirittura immesso nella rete di distribuzione, dove risulta assolutamente analogo al metano di origine fossile. Il dm 2

marzo 2018 prevede esplicitamente che il biometano debba rispettare le norme tecniche, nazionali ed europee (art. 3, comma 1); come già visto la procedura attuativa del GSE sotto tale profilo è assolutamente esaustiva;

- relativamente al punto b): il mercato non solo esiste (come già richiamato è prevista anche l'immissione in rete di distribuzione esistente), ma è anche incentivato ai sensi delle norme citate;

- relativamente al punto c): le norme citate prevedono esplicitamente il rispetto degli standard di prodotto stabiliti anche a livello europeo;

- relativamente al punto d): il rispetto delle norme di prodotto, relative anche alla composizione chimica del biometano, garantisce che l'impatto non sia certamente peggiorativo rispetto al metano di origine fossile.

Da quanto sopra si conferma come i criteri statali per la produzione di biometano siano pienamente conformi all'art. 184-ter.